



# AUBAC

Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Centrale

## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI**

**ottobre 2025**

**SOMMARIO**

<b>Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Natura degli interventi</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Riconoscimento benefici</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Iniziative e attività ammissibili</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Destinatari dei benefici</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Oggetto dei benefici</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Tipologie di benefici</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 – Istruttoria e criteri di valutazione</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10 – Modalità di erogazione, controlli e revoca</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 – Concessione del patrocinio</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 – Esonero da responsabilità</b>	<b>6</b>
<b>Art. 13 – Decadenza</b>	<b>6</b>
<b>Art. 14 – Gestione dei conflitti di interesse</b>	<b>6</b>
<b>Art. 15- Norme finali e transitorie</b>	<b>7</b>
<b>Art. 16 - Normativa di riferimento</b>	<b>7</b>

### **Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce i criteri e le modalità cui l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito anche "Autorità" o "AUBAC") si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti pubblici e privati.
2. Tali interventi sono diretti a sostenere attività, iniziative e progetti che presentino un interesse pubblico coerente con le finalità istituzionali dell'Autorità, in particolare nei settori:
  - tutela e gestione sostenibile delle risorse idriche;
  - difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico;
  - tutela e valorizzazione degli ecosistemi fluviali e costieri;
  - promozione di studi, ricerche, eventi e attività divulgative in materia ambientale, scientifica e tecnica;
  - formazione, sensibilizzazione e partecipazione in materia di pianificazione di bacino, tutela ambientale, gestione delle acque e prevenzione del rischio idrogeologico.

### **Art. 2 - Natura degli interventi**

1. L'intervento dell'Autorità può assumere una delle seguenti forme:
  - a. Sovvenzioni: quando l'Autorità si fa carico dell'intero onere economico di un'attività o iniziativa promossa da altri soggetti, coerente con i propri indirizzi istituzionali e programmatici;
  - b. Contributi: quando l'Autorità partecipa parzialmente alla copertura delle spese relative ad attività o progetti ritenuti di pubblico interesse e di rilevanza distrettuale;
  - c. Sussidi o ausili finanziari: quando l'intervento è finalizzato a sostenere iniziative di carattere tecnico-scientifico, formativo o divulgativo di comprovata utilità pubblica;
  - d. Attribuzioni di vantaggi economici: quando l'Autorità concede, a titolo gratuito o agevolato, l'uso temporaneo di spazi, attrezzature, materiali o l'apporto professionale del proprio personale per finalità coerenti con la missione istituzionale.

### **Art. 3 - Riconoscimento benefici**

1. I benefici di cui all'articolo 2 sono riconosciuti sia su istanza di parte sia direttamente dall'Autorità sulla base dei criteri e modalità previste.
2. Nessuna erogazione potrà essere disposta a favore di soggetti o a sostegno di iniziative che risultino prive di requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

### **Art. 4 - Iniziative e attività ammissibili**

1. I benefici di cui al presente Regolamento sono destinati a sostenere attività, eventi o progetti che:

- contribuiscano alla diffusione della conoscenza in materia di tutela ambientale, gestione delle acque e prevenzione del rischio idrogeologico;
- promuovano studi, ricerche o azioni sperimentali coerenti con la pianificazione di bacino;
- favoriscano la partecipazione pubblica, la cooperazione istituzionale e la cittadinanza attiva;
- rafforzino la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, università, associazioni, imprese e cittadini sui temi di interesse dell'Autorità;
- sostengano iniziative educative e divulgative in materia ambientale e di sostenibilità.

### **Art. 5 – Destinatari dei benefici**

1. Possono essere destinatari di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici:
  - enti pubblici territoriali e istituzioni scolastiche o universitarie;
  - pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico;
  - enti e fondazioni di ricerca;
  - associazioni, istituzioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, comitati e soggetti del terzo settore operanti senza scopo di lucro;
  - soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, qualora sviluppino attività o progetti di comprovato interesse pubblico coerenti con le finalità dell'Autorità.
2. I soggetti richiedenti devono:
  - a. essere regolarmente costituiti e dotati di statuto o atto costitutivo;
  - b. operare in modo continuativo e documentato nei settori di riferimento;
  - c. dimostrare capacità organizzativa e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa proposta.

### **Art. 6 – Oggetto dei benefici**

1. I benefici possono essere concessi per:
  - la realizzazione di attività di studio, ricerca e divulgazione tecnico-scientifica;
  - la promozione e l'organizzazione di eventi, seminari, conferenze o campagne informative;
  - la produzione di materiali didattici, informativi o divulgativi;
  - la partecipazione a progetti di cooperazione interistituzionale o territoriale;
  - l'organizzazione di iniziative educative o formative coerenti con la mission istituzionale dell'Autorità o con aspetti di interesse.

### **Art. 7 – Tipologie di benefici**

1. I benefici possono consistere in:
  - a. Contributi finanziari diretti, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
  - b. Concessioni gratuite o a tariffa agevolata di beni, locali, strumenti e attrezzature dell'Autorità;

- c. Collaborazioni tecniche o professionali, mediante messa a disposizione di personale o supporto tecnico-amministrativo;
- d. Patrocini, a riconoscimento del valore pubblico, scientifico o ambientale dell'iniziativa.

### **Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande di ammissione ai benefici devono essere presentate all'Autorità mediante apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata da:
  - descrizione dettagliata dell'attività o progetto da realizzare e relativa previsione di spesa;
  - indicazione delle risorse finanziarie, umane e organizzative disponibili;
  - specificazione del beneficio richiesto e di eventuali cofinanziamenti;
  - documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità.
2. La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all'erogazione dei benefici richiesti.

### **Art. 9 – Istruttoria e criteri di valutazione**

1. Le domande pervenute sono istruite dalla Struttura competente dell'Autorità, che verifica la completezza della documentazione e valuta le proposte secondo i seguenti criteri:
  - coerenza con le finalità istituzionali e gli strumenti di pianificazione distrettuale;
  - rilevanza e impatto pubblico dell'iniziativa;
  - sostenibilità economica e organizzativa;
  - capacità di coinvolgimento di altri enti o soggetti del territorio;
  - eventuale cofinanziamento da parte di altri soggetti.
2. All'esito dell'istruttoria, la concessione del beneficio è disposta con decreto del Segretario Generale, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e della programmazione annuale dell'Ente.

### **Art. 10 – Modalità di erogazione, controlli e revoca**

1. L'erogazione dei benefici avviene in conformità al progetto approvato.
2. L'Autorità si riserva la facoltà di:
  - attuare tutti i controlli necessari per accertare la rispondenza delle iniziative realizzate alle finalità perseguite;
  - revocare in tutto o in parte i benefici concessi in caso di mancata o parziale realizzazione dell'attività;
  - disporre la restituzione delle somme non utilizzate o non rendicontate;
  - pubblicare l'elenco dei beneficiari e degli importi concessi sul sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### **Art. 11 – Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio dell'Autorità costituisce un riconoscimento morale e istituzionale concesso a iniziative promosse da enti, associazioni o altri soggetti pubblici e privati che si distinguano per rilevanza scientifica, ambientale, culturale o sociale, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente.
2. La richiesta di patrocinio deve illustrare finalità, contenuti, modalità di realizzazione e soggetti promotori dell'iniziativa. La concessione è disposta con decreto del Segretario Generale.
3. L'uso della dicitura “Con il patrocinio dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale” è consentito solo previa formale autorizzazione.

### **Art. 12 – Esonero da responsabilità**

1. L'Autorità non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, eventi o progetti, ai quali ha accordato benefici.

### **Art. 13 – Decadenza**

1. I soggetti richiedenti e assegnatari dei benefici di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il beneficio era stato accordato;
  - b) non venga presentata, qualora richiesta, la documentazione prescritta;
  - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un beneficio ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il beneficio sia stato anticipato in tutto o in parte e si verifichi una delle condizioni indicate al comma 1, AUBAC procederà al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata in esubero.

### **Art. 14 – Gestione dei conflitti di interesse**

1. Nell'ambito dei procedimenti relativi all'erogazione di contributi, sovvenzioni o altre utilità disciplinati dal presente Regolamento, i componenti degli organi dell'Autorità, nonché il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'istruttoria o nella decisione dei procedimenti medesimi, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e agli articoli 7 e seguenti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Costituisce conflitto di interesse ogni situazione in cui l'interesse privato, anche potenziale, di un componente o di un dipendente possa interferire, o apparire idoneo a interferire, con l'imparzialità e l'oggettività dell'azione amministrativa, in particolare nei

confronti dei soggetti richiedenti o beneficiari dei contributi o delle utilità disciplinate dal presente Regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o allo svolgimento di attività istruttorie nei casi in cui sussista, anche in via potenziale, un conflitto di interessi personale, familiare, patrimoniale o professionale, dandone tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico o, per i componenti degli organi collegiali, al Segretario generale dell'Autorità.
4. L'omessa dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse, o la mancata astensione in presenza di tali situazioni, comporta l'applicazione delle misure disciplinari previste dai vigenti codici di comportamento e può determinare la nullità o l'annullabilità degli atti eventualmente adottati.

#### **Art. 15- Norme finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data del decreto segretariale di adozione.
2. Per quanto non previsto, si applicano le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e contabilità degli enti pubblici non economici.

#### **Art. 16 - Normativa di riferimento**

1. Il presente regolamento è adottato tenendo conto della normativa sotto riportata:
  - a. legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - d. d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.